



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 17 del Consiglio Comunale

Oggetto: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.) -
DESIGNAZIONE COMPONENTI DI NOMINA CONSILIARE.

L'anno **duemilaquindici** addì **dodici** mese di **giugno** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Assente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Brusegan Federico e Costanzi Tullio, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere Gosetti Daniele

OGGETTO: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.) - DESIGNAZIONE COMPONENTI DI NOMINA CONSILIARE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come l'art. 11 del Regolamento Edilizio Comunale, in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23 giugno 2010, stabilisce come segue circa la composizione della Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.):

Il Sindaco del Comune o Assessore delegato in materia – Presidente;
n. 3 membri nominati dal Consiglio Comunale di cui 1 dovrà essere espressione delle minoranze;

Membri di diritto della commissione:

- il comandante locale del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco;
- il tecnico comunale (senza diritto di voto) - Segretario.

Dato atto come l'attuale previsione è coerente con le previsioni della L.P. 04.03.2008 n. 1, come in ultimo modificata dalla L.P. 03.03.2010 n. 4, che prevede appunto come anche in assenza dell'assunzione di provvedimenti di modifica dei regolamenti edilizi e/o di intervenuta loro esecutività, i Comuni nella nomina delle nuove Commissioni edilizie devono attenersi ai seguenti principi;

“l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:

- 1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;*
- 2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;*
- 3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;*
- 3 bis) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della [legge regionale 20 agosto 1954, n. 24](#) (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dal numero 3). Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi volontari, si applica l'articolo 17, comma 9, della [legge provinciale concernente "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento"](#). I predetti comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto.*

Accertata la propria competenza sulla base della Circolare n° 1/EL/OR.COM./95, della Ripartizione IV – Enti locali e Affari locali – Ufficio Enti Locali, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, del 4 agosto 1995, secondo la quale “tutte le volte che normative speciali” – nel caso di specie il regolamento edilizio – “prevedano la nomina di commissioni nelle quali deve essere rappresentata necessariamente la minoranza, la competenza per l'elezione dei componenti appartiene al Consiglio “, sulla base del principio secondo cui “i rappresentanti della minoranza non

possono essere scelti dalla maggioranza”. Mentre, “se non è prescritta la rappresentanza della minoranza, la competenza rientra in quella residuale della Giunta”.

Sentite la proposta di nomina del Sindaco Bruno Paganini che indica i signori Gentilini Emiliano e Sandri Alessandra per la maggioranza e la proposta avanzata dalla Consigliera Cunaccia Barbara che propone il signor Bertolini Italo per la minoranza.

Effettuata la votazione espressa in forma segreta con il sistema del voto limitato, dalla quale è emerso il seguente risultato:

- Gentilini Emiliano voti n. 4
- Sandri Alessandra voti n. 5
- Bertolini Italo voti n. 5
- Schede bianche n. 0
- Schede nulle n. 0

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale, in particolare l'art. 11.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

In base alla votazione il Consiglio Comunale

d e l i b e r a

1. Di designare, per quanto esposto in premessa, quali rappresentanti di nomina Consiliare in seno alla Commissione Edilizia Comunale di Malè i signori:
 - Gentilini Emiliano voti n. 4
 - Sandri Alessandra voti n. 5
 - Bertolini Italo voti n. 5
2. Di dare atto che il signor Bertolini Italo è stato nominato in rappresentanza della minoranza.
3. Di dare atto che spetterà all'Esecutivo comunale formalizzare la nomina della Commissione Edilizia Comunale con i membri di diritto.

4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to Gosetti Daniele

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **17.06.2015** al giorno **27.06.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 28.06.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 28.06.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
